



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 ottobre 2013 (15.10)
(OR. en)**

14722/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0335 (NLE)**

**ACP 159
FIN 623
PTOM 33**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo (terza quota 2013)

NB: IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE UNA RICHIESTA DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo (terza quota 2013)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE¹, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE², in particolare l'articolo 7,

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

² GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo (in appresso "regolamento finanziario per il 10° FES")³, in particolare l'articolo 57, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

³ GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 novembre 2012 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, la decisione di fissare rispettivamente a 3 100 000 000 EUR e a 250 000 000 EUR la quota della Commissione e della BEI dell'importo annuale dei contributi degli Stati membri al FES per il 2013⁴.
- (2) Il 1° luglio 2013 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una modifica di tale decisione e ha fissato rispettivamente a 2 950 000 000 EUR e a 250 000 000 EUR la quota della Commissione e della BEI dell'importo annuale dei contributi degli Stati membri al FES per il 2013⁵.
- (3) A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario per il 10° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. Occorre pertanto presentare una richiesta di fondi a titolo del 9° FES per la BEI.
- (4) Il Consiglio dovrebbe decidere sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione e gli Stati membri dovrebbero versare la terza quota del contributo entro 21 giorni civili dalla data di notifica della decisione del Consiglio,

⁴ Doc. 15524/12

⁵ Doc. 10995/13

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi individuali al FES che gli Stati membri versano alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della terza quota per il 2013 sono riportati nella tabella che figura in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

Terza quota dei contributi FES per il 2013 (in EUR)

STATI MEMBRI	Ripartizione 9° FES %	Ripartizione 10° FES %	Terza quota		Totale terza quota
			versata alla	versata alla	
			BEI	Commissione	
			9° FES	10° FES	
BELGIO	3,92	3,53	1 960 000	8 825 000	10 785 000
DANIMARCA	2,14	2,00	1 070 000	5 000 000	6 070 000
GERMANIA	23,36	20,50	11 680 000	51 250 000	62 930 000
GRECIA	1,25	1,47	625 000	3 675 000	4 300 000
SPAGNA	5,84	7,85	2 920 000	19 625 000	22 545 000
FRANCIA	24,30	19,55	12 150 000	48 875 000	61 025 000
IRLANDA	0,62	0,91	310 000	2 275 000	2 585 000
ITALIA	12,54	12,86	6 270 000	32 150 000	38 420 000
LUSSEMBURGO	0,29	0,27	145 000	675 000	820 000
PAESI BASSI	5,22	4,85	2 610 000	12 125 000	14 735 000
AUSTRIA	2,65	2,41	1 325 000	6 025 000	7 350 000
PORTOGALLO	0,97	1,15	485 000	2 875 000	3 360 000
FINLANDIA	1,48	1,47	740 000	3 675 000	4 415 000
SVEZIA	2,73	2,74	1 365 000	6 850 000	8 215 000
REGNO UNITO	12,69	14,82	6 345 000	37 050 000	43 395 000
BULGARIA		0,14		350 000	350 000
REPUBBLICA CECA		0,51		1 275 000	1 275 000
ESTONIA		0,05		125 000	125 000
CIPRO		0,09		225 000	225 000
LETTONIA		0,07		175 000	175 000
LITUANIA		0,12		300 000	300 000
UNGHERIA		0,55		1 375 000	1 375 000
MALTA		0,03		75 000	75 000
POLONIA		1,30		3 250 000	3 250 000
ROMANIA		0,37		925 000	925 000
SLOVENIA		0,18		450 000	450 000
SLOVACCHIA		0,21		525 000	525 000
TOTALE UE-27	100,00	100,00	50 000 000	250 000 000	300 000 000